

Deliberazione della Giunta Regionale 4 marzo 2024, n. 1-8248

Decreto legislativo 34/2018. Legge regionale 4/2009. Piano paesaggistico regionale, di cui alla D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017. Approvazione dello schema di accordo di collaborazione da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, con il Segretariato regionale per il Piemonte del Ministero della cultura per l'approvazione delle Perimetrazioni delle superfici meritevoli



Seduta N° 436

Adunanza 04 MARZO 2024

Il giorno 04 del mese di marzo duemilaventiquattro alle ore 09:25 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Luigi Genesisio Icardi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Andrea Tronzano con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Maurizio Raffaello MARRONE - Fabrizio RICCA

DGR 1-8248/2024/XI

OGGETTO:

Decreto legislativo 34/2018. Legge regionale 4/2009. Piano paesaggistico regionale, di cui alla D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017. Approvazione dello schema di accordo di collaborazione da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, con il Segretariato regionale per il Piemonte del Ministero della cultura per l'approvazione delle Perimetrazioni delle superfici meritevoli di ripristino delle attività agricole e pastorali per i Comuni di Cortemilia, Pezzolo Valle Uzzone, Bergolo, Levice, Castelletto Uzzone, Gottasecca, appartenenti all'Unione Montana Alta Langa.

A relazione di: Carosso

Premesso che:

- il D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 recante "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali", articolo 7, comma 11, prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono adottate disposizioni per la definizione di criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti per le superfici di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a);

- il D.M. 12 agosto 2021 "Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali e per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali, preesistenti per le superfici di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto" stabilisce:

- all'articolo 2, le superfici meritevoli di tutela e ripristino;
- all'articolo 3, i criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti per le superfici escluse dalla definizione di bosco, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti, della conservazione della biodiversità e della qualità del paesaggio;

- il Piano paesaggistico regionale (Ppr), di cui alla D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, all'articolo 16, individua i "territori coperti da foreste e da boschi", prevedendo che possano essere oggetto di "interventi di riqualificazione e recupero delle aree agricole, dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, oggetto di invasione vegetazionale, previa individuazione delle aree interessate";

- il Regolamento regionale 4 agosto 2023, n. 6/R, in particolare, individua le superfici ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, della legge regionale 4/2009 e definisce modalità e criteri per il loro accertamento, ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali nel rispetto dei criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle superfici escluse dalla definizione di bosco di cui al suddetto D.M. del 12 agosto 2021.

Richiamato che:

- l'articolo 15 della legge 241/1990 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge;

- l'articolo 5, comma 2, lettera a), del D.lgs.34/2018 riconosce, tra le aree escluse dalla definizione di bosco, le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione, anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi del sopra citato articolo 15, dalle strutture regionali competenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministero della cultura);

- l'articolo 3, comma 3, del sopra citato Regolamento regionale 4 agosto 2023, n. 6/R ribadisce che le superfici meritevoli di ripristino delle attività agricole e pastorali o di restauro delle preesistenti edificazioni possono altresì essere individuate e perimetrate nell'ambito di specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, dalla Regione e dai competenti organi periferici del Ministero della cultura, al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione dell'attività di interesse comune volta al recupero e alla conservazione dei caratteri peculiari del paesaggio e della biodiversità, disponendo che la Regione e il Ministero possono definire accordo-tipo al fine di semplificare e uniformare criteri, modalità e adempimenti per la regolamentazione delle attività di cui al medesimo comma.

Premesso, inoltre, che:

- con D.G.R. n. 50-7793 del 30 ottobre 2018 è stato approvato lo schema di convenzione con il Ministero per i beni e le attività culturali (ora Ministero della cultura) e Fondazione Compagnia di San Paolo per le iniziative dirette a intraprendere la sperimentazione nell'ambito del processo di attuazione del Piano Paesaggistico regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

- con D.G.R. n. 4-1023 del 21 febbraio 2020 è stato approvato lo schema di convenzione per il proseguimento, in continuità con le iniziative di cui alla suddetta DGR 50-7793 del 30.10.2018, della sperimentazione avviata nell'ambito del processo di attuazione del Piano Paesaggistico regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017.

Dato atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio:

- il progetto di sperimentazione, promosso della Fondazione Compagnia di San Paolo, condotto su ambiti diversi di paesaggio regionale, è finalizzato a sviluppare una metodologia volta alla costruzione di uno scenario condiviso di sviluppo e di valorizzazione del territorio anche con il coinvolgimento delle comunità locali;

- l'ambito territoriale individuato per la sperimentazione riguardante i territori facenti parte dell'Unione Montana Alta Langa, nei comuni di Cortemilia, Pezzolo Valle Uzzone, Bergolo,

Levice, Castelletto Uzzone, Gottasecca, è risultato coerente con le azioni connesse alle politiche regionali di intervento sulle aree interne, in quanto l'ambito stesso è stato ricompreso nelle aree interne definite dalla Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI);

- il progetto specifico di approfondimento inserito nel "Progetto Alta Valle Bormida" è stato individuato in considerazione del significativo avanzamento della superficie boscata su quelli che un tempo erano paesaggi coltivati, connotati, dalla presenza del diffuso patrimonio di terrazzamenti;
- la sperimentazione ha individuato, all'interno del territorio dell'Unione Montana Alta Langa, alcune porzioni di territorio attualmente boscate, che per la loro fattispecie possono essere non considerate bosco ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettera d) della legge regionale 4/2009 (Gestione e promozione economica delle foreste), di seguito denominate "Perimetrazioni";
- tali attività hanno consentito altresì di sperimentare lo strumento dell'accordo di collaborazione, in applicazione della normativa nazionale sopra richiamata e dell'articolo 3 del Regolamento regionale 6/R/2023, anche al fine della successiva definizione da parte della Regione Piemonte e del Ministero della cultura di un accordo-tipo per semplificare e uniformare criteri, modalità e adempimenti per la regolamentazione delle attività di cui al Regolamento regionale.

Preso atto:

- della trasmissione da parte dell'Unione Montana Alta Langa delle Perimetrazioni e Tabelle definitive accompagnate dalla Relazione integrativa (aggiornamento novembre/dicembre 2023) approvate, sentiti i Comuni, con Deliberazione n. 66 del 05/12/2023 (inviate con nota prot. n. 11407 del 28/12/2023, pervenute in data 02/01/2024 con prott. nn. 227, 228, 232 e 244);
- dei pareri favorevoli con prescrizioni espressi dalle strutture regionali territorialmente competenti in materia di paesaggio (prot. n. 16428 del 29/01/2024) e di foreste (prot. n. 12930 del 24/01/2024) e dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio (prot. n. 28141 del 15/02/2024), riguardo all'individuazione e perimetrazione delle superfici ritenute meritevoli di tutela e ripristino.

Dato atto che la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, tenuto conto degli esiti della suddetta sperimentazione, ha condiviso i contenuti di un schema di accordo di collaborazione con il Segretariato regionale per il Piemonte del Ministero della Cultura per l'approvazione delle Perimetrazioni delle superfici meritevoli di ripristino delle attività agricole e pastorali per i Comuni di Cortemilia, Pezzolo Valle Uzzone, Bergolo, Levice, Castelletto Uzzone, Gottasecca, appartenenti all'Unione Montana Alta Langa:

- quale prima applicazione dell'articolo 3, comma 3, del Regolamento regionale 6/R/2023 per la definizione di specifiche norme d'uso coerenti con le finalità di tutela e ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti, in coerenza con gli indirizzi di cui all'articolo 16, comma 6, lettera f), delle Norme di Attuazione del Ppr e in attuazione del D.M. 12 agosto 2021 in relazione alla prevista partecipazione dei competenti organi territoriali del Ministero della Cultura alle procedure di individuazione e perimetrazione delle superfici meritevoli di ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti;
- ai sensi del quale la sperimentazione proposta all'interno del territorio dell'Unione Montana Alta Langa, non comporta erogazione di contributo finanziario a carico della Regione Piemonte.

Visti:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34;
- il D.M. 12 agosto 2021;
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- il Piano paesaggistico regionale approvato con D.C.R. 3 ottobre 2017, n. 233 – 35836;
- la l.r. 10 febbraio 2009, n. 4;
- il Regolamento regionale 4 agosto 2023, n. 6/R.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura meramente pianificatoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale unanime.

delibera

- di approvare lo schema di accordo, riportato in allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A), da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, con il Segretariato regionale del Piemonte del Ministero della cultura per l'approvazione delle Perimetrazioni delle superfici meritevoli di ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti per i territori dei Comuni di Cortemilia, Pezzolo Valle Uzzone, Bergolo, Levice, Castelletto Uzzone, Gottasecca, appartenenti all'Unione Montana Alta Langa, nell'ambito dell'attuazione del Progetto Alta Valle Bormida, quale prima applicazione dell'articolo 3, comma 3, del Regolamento regionale 6/R/2023 per la definizione di specifiche norme d'uso coerenti con le finalità di tutela e ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti, in coerenza con gli indirizzi di cui all'articolo 16, comma 6, lettera f), delle Norme di Attuazione del Ppr ed in attuazione del D.M. 12 agosto 2021;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;

- di demandare al Vicepresidente e Assessore all'Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Enti locali, Coordinamento dell'attività di gestione dell'epidemia da Peste Suina Africana (PSA) di sottoscrivere il suddetto accordo, autorizzandolo ad apportare al medesimo, in sede di sottoscrizione, eventuali modifiche tecniche non sostanziali che risultassero necessarie.

La presente deliberazione, con il relativo allegato (Allegato A) sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera d) e dell'art. 39 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Allegato

Allegato A

Schema di Accordo ai sensi dell'art. 15 della l. 241/1990, dell'art.5 del d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, dell'art.2 del D.M. 12 agosto 2021 e dell'art. 3 del Regolamento regionale 4 agosto 2023, n. 6/R.

tra

la Regione Piemonte

e

**il Segretariato regionale del Piemonte
del Ministero della Cultura**

per l'approvazione delle Perimetrazioni delle superfici meritevoli di ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti per i Comuni di Cortemilia, Pezzolo Valle Uzzone, Bergolo, Levice, Castelletto Uzzone, Gottasecca appartenenti all'Unione Montana Alta Langa

Premesso che:

- il D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 recante "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali", articolo 7, comma 11, prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono adottate disposizioni per la definizione di criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti per le superfici di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a);

- il D.M. 12 agosto 2021 "Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali e per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali, ai sensi dell'articolo 7, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, preesistenti per le superfici di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto" stabilisce:

- all'articolo 2 le superfici meritevoli di tutela e ripristino;
- all'articolo 3 i criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti per le superfici escluse dalla definizione di bosco, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti, della conservazione della biodiversità e della qualità del paesaggio;

- il Piano paesaggistico regionale (di seguito anche "Ppr") e in particolare gli indirizzi di cui all'articolo 16 "Territori coperti da foreste e da boschi", comma 6, lettera f) delle Norme di Attuazione sono volti a "disciplinare gli interventi di riqualificazione e recupero delle aree agricole, dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, oggetto di invasione vegetazionale, previa individuazione delle aree interessate";

- il Regolamento regionale 4 agosto 2023, n. 6/R recante: "Attuazione dell'articolo 3, comma 3^{ter} della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) e del decreto ministeriale 12 agosto 2021. Abrogazione del regolamento regionale 23 gennaio 2017 n. 2" individua "le superfici ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco ai sensi dell'articolo 3, comma 3^{bis} della medesima legge e definisce modalità e criteri per il loro accertamento (...) ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali nel rispetto dei criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle superfici escluse dalla definizione di bosco di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 12/08/2021, adottato di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro della transizione ecologica".

Tenuto conto che:

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- l'articolo 5, comma 2, lettera a) del D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 riconosce tra le aree escluse dalla definizione di bosco "le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione, anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle strutture regionali competenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";
- l'articolo 3, comma 3 del Regolamento regionale 4 agosto 2023, n. 6/R ribadisce che "le superfici meritevoli di ripristino delle attività agricole e pastorali o di restauro delle preesistenti edificazioni possono altresì essere individuate e perimetrate nell'ambito di specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 [...] dalla Regione e dai competenti organi periferici del Ministero della Cultura, al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione dell'attività di interesse comune volta al recupero e alla conservazione dei caratteri peculiari del paesaggio e della biodiversità. La Regione e il Ministero possono definire accordi-tipo al fine di semplificare e uniformare criteri, modalità e adempimenti per la regolamentazione delle attività di cui al presente comma".

Considerato che:

- la Regione Piemonte, il Segretariato regionale del Piemonte del Ministero della cultura e la Fondazione Compagnia di San Paolo hanno sottoscritto una convenzione, finalizzata ad avviare una sperimentazione di azioni e buone pratiche diretta a dare attuazione al sistema delle strategie e degli obiettivi del Ppr, alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico piemontese, quale risorsa strategica per favorire le condizioni per lo sviluppo sostenibile dei territori;
- il progetto di sperimentazione, promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, condotto su diversi ambiti di paesaggio regionale, è finalizzato a sviluppare una metodologia volta alla costruzione di uno scenario condiviso di sviluppo e di valorizzazione del territorio anche con il coinvolgimento delle comunità locali;
- l'ambito territoriale individuato per la sperimentazione riguardante i territori facenti parte dell'Unione Montana Alta Langa, nei Comuni di Cortemilia, Pezzolo Valle Uzzone, Bergolo, Levice, Castelletto Uzzone, Gottasecca, risulta coerente con le azioni connesse alle politiche regionali di intervento sulle aree interne, in quanto l'ambito stesso è stato ricompreso nelle aree interne definite dalla Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI).

Constatato infine che:

- il progetto specifico di approfondimento inserito nel "Progetto Alta Valle Bormida" è stato individuato in considerazione del significativo avanzamento della superficie boscata su quelli che un tempo erano paesaggi coltivati, connotati, altresì, dalla presenza del diffuso patrimonio di terrazzamenti;

- la sperimentazione ha individuato, all'interno del territorio dell'Unione Montana Alta Langa, alcune porzioni di territorio attualmente boscate, che per la loro fattispecie possono essere non considerate bosco ai sensi dell'articolo 3, comma 3bis, lettera d) della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) di seguito denominate: "Perimetrazioni";
- tali attività consentono di sperimentare lo strumento dell'accordo di collaborazione, in applicazione della normativa nazionale sopra richiamata e dell'articolo 3 del Regolamento regionale 4 agosto 2023, n. 6/R, anche al fine della successiva definizione da parte della Regione Piemonte e del Ministero della cultura di un accordo-tipo per semplificare e uniformare criteri, modalità e adempimenti per la regolamentazione delle attività di cui al Regolamento regionale;
- l'Unione Montana Alta Langa sulla base della sperimentazione proposta ha predisposto e inviato la documentazione necessaria per il riconoscimento dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico.

Tutto ciò premesso, visti:

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- l'articolo 5 del D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34;
- il D.M. 12 agosto 2021;
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i.;
- il Piano paesaggistico regionale approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 3 ottobre 2017, n. 233-35836;
- la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4;
- il Regolamento regionale 4 agosto 2023, n. 6/R.

Visti inoltre:

- il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*" che stabilisce, ai sensi dell'articolo 40, comma 1 che i Segretariati regionali "assicurano, nel rispetto della specificità tecnica degli istituti e nel quadro delle linee di indirizzo inerenti alla tutela emanate per i settori di competenza dalle direzioni generali centrali, il coordinamento dell'attività delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale" e "stipulano accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali";
- la convenzione fra Regione Piemonte, Ministero per i beni e le attività culturali (ora Ministero della cultura) e Fondazione Compagnia di San Paolo per le iniziative dirette a intraprendere la sperimentazione nell'ambito del processo di attuazione del Piano paesaggistico regionale, approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 50-7793 del 30 ottobre 2018;
- il rinnovo della convenzione fra Regione Piemonte, Ministero per i beni e le attività culturali (ora Ministero della Cultura) e Fondazione Compagnia di San Paolo ai fini del proseguimento della sperimentazione di attuazione del Piano paesaggistico regionale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4-1023 del 21 febbraio 2020;
- la deliberazione n. 9 del 5 aprile 2022 dell'Unione Montana Alta Langa e la documentazione progettuale con la prima ipotesi di perimetrazione, trasmesse con nota prot. n. 2797 del 12/04/2022 e pervenute in data 12/04/2022 (prott. di arrivo nn. 45845 e 45857);
- gli incontri di confronto con l'Unione Montana e i Comuni di Cortemilia (CN), Pezzolo Valle Uzzone (CN), Bergolo (CN), Levice (CN), Castelletto Uzzone (CN) e Gottasecca (CN) nelle date del 23/05/2022 e del 28/6/2022;

- gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai funzionari della Regione Piemonte e della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo in data 28/07/2022 e 04/08/2022;
- le integrazioni richieste dalla Regione Piemonte con nota prot. n. 113152 del 21/09/2022;
- la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione Montana Alta Langa con nota prot. n. 407 del 18/01/2023 e nota prot. n. 2493 del 20/03/2023, pervenuta rispettivamente in data 18/01/2023 (prot. di arrivo n. 6389) e in data 20/03/2023 (prot. di arrivo n. 40409);
- gli esiti dell'incontro con l'Unione Montana e i Comuni interessati in data 14/06/2023;
- la trasmissione da parte dell'Unione Montana Alta Langa delle perimetrazioni e tabelle definitive accompagnate dalla relazione integrativa approvate, sentiti i Comuni, con deliberazione n. 66 del 05/12/2023 (con nota prot. n. 11407 del 28/12/2023, pervenuta in data 02/01/2024 con prott. nn. 227, 228, 232, 244);
- i pareri favorevoli con prescrizioni espressi dalle strutture regionali territorialmente competenti in materia di paesaggio (prot. n. 16428 del 29/01/2024) e di foreste (prot. n. 12930 del 24/01/2024) e dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio (prot. n. 28141 del 15/02/2024), riguardo all'individuazione e perimetrazione delle superfici ritenute meritevoli di tutela e ripristino, come risultante dagli esiti degli incontri e depositati agli atti degli uffici regionali;

si stabilisce che
tra

la Regione Piemonte (di seguito anche "Regione"),
con sede legale in Torino, piazza Piemonte 1, rappresentata dal Vicepresidente e
Assessore all'Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della
Montagna, Foreste, Parchi, Enti locali, Coordinamento dell'attività di gestione
dell'epidemia da Peste Suina Africana (PSA)

e

il Segretariato regionale per il Piemonte del Ministero della cultura con sede in Torino
(di seguito anche "Segretariato"), piazza San Giovanni 2, rappresentato da.....

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente agli atti allegati.

Articolo 2 Oggetto dell'Accordo

L'Accordo ha come oggetto la definizione delle superfici ritenute meritevoli di tutela e ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti che per la loro fattispecie possono essere non considerate bosco ai sensi dell'articolo 3, comma 3*bis*, lettera d) della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, individuate all'interno del territorio dell'Unione Montana Alta Langa, ricadenti nei Comuni di Cortemilia, Pezzolo Valle

Uzzone, Bergolo, Levice, Castelletto Uzzone, Gottasecca, appartenenti all'Unione Montana Alta Langa, nell'ambito dell'attuazione del Progetto Alta Valle Bormida.

L'Accordo costituisce prima applicazione dell'articolo 3, comma 3 del Regolamento regionale 4 agosto 2023, n. 6/R per la definizione di specifiche norme d'uso coerenti con le finalità di tutela e ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti, in coerenza con gli indirizzi di cui all'articolo 16 "Territori coperti da foreste e da boschi", comma 6, lettera f) delle Norme di Attuazione del Ppr e in attuazione del D.M. 12 agosto 2021 in relazione alla prevista partecipazione dei competenti organi territoriali del Ministero della Cultura alle procedure di individuazione e perimetrazione delle superfici meritevoli di ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti.

Articolo 3 Impegni

La Regione, nell'ambito del processo di attuazione del Ppr, sostiene politiche di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio piemontese, quale risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile, anche mediante la realizzazione di progetti promossi da soggetti diversi.

Il Segretariato annovera tra i propri compiti istituzionali l'azione di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale regionale e riconosce la centralità della salvaguardia del paesaggio nel contesto più generale della tutela delle belle arti.

La Regione e il Segretariato perseguono obiettivi comuni volti allo sviluppo di iniziative di tutela e valorizzazione del paesaggio da avviare nell'ambito del processo di attuazione del Ppr e in particolare, per l'area dell'Alta Valle Bormida, di individuazione e perimetrazione delle superfici ritenute meritevoli di tutela e ripristino.

Articolo 4 Descrizione del "Progetto Alta Valle Bormida"

Il Progetto Alta Valle Bormida, ricadente nell'Ambito di paesaggio n. 63 "Alte Langhe", trova piena corrispondenza con i disposti normativi del Ppr e in particolare con l'articolo 44 "Programmi, piani e progetti strategici", che prevede la realizzazione di progetti e approfondimenti tematici orientati a riconoscere, salvaguardare e valorizzare i caratteri identitari del patrimonio paesaggistico piemontese, quale risorsa strategica per lo sviluppo locale.

Il Progetto è articolato in tre azioni territoriali come di seguito riportato:

- Azione 1: Sperimentazione esemplificativa delle procedure che consentono il recupero dei paesaggi rurali storici;
- Azione 2: Redazione di una "biografia di paesaggio";
- Azione 3: Il paesaggio come valore aggiunto da gestire.

L'Azione 1, oggetto del presente Accordo, è relativa alla "individuazione esemplificativa di alcune superfici interessate da processi di forestazione conseguenti all'abbandono delle attività agrosilvopastorali meritevoli di ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti ai fini della conservazione della biodiversità e della qualità del paesaggio".

La sperimentazione relativa all'Azione 1 è finalizzata a definire un modello per le procedure che consentano il recupero dei paesaggi rurali storici attraverso

l'identificazione di specifiche aree significative dell'espansione del bosco rispetto alle quali "legittimare l'interesse collettivo al recupero del paesaggio rurale precedente".

La documentazione istruttoria relativa all'individuazione delle superfici ritenute meritevoli di tutela e ripristino di cui sopra è pervenuta dall'Unione Montana Alta Langa in data 12/04/2022 (prott. nn. 45845 e 45847), mentre le integrazioni richieste dalla Regione in data 21/09/2022 con nota prot. n. 113152 sono pervenute rispettivamente in data 18/01/2023 (prot. n. 6389) e 20/03/2023 (prot. n. 40409). La relazione integrativa (aggiornamento novembre/dicembre 2023), le perimetrazioni definitive e le tabelle allegate sono pervenute dall'Unione Montana Alta Langa in data 02/01/2024 (prott. nn. 227, 228, 232 e 244).

La documentazione istruttoria è costituita dai seguenti elaborati, conservati agli atti della Regione, del Segretariato e della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio:

- a. Verbale di Deliberazione della Giunta dell'Unione Montana n. 9 del 5 aprile 2022 avente a oggetto: "Approvazione Progetto di Sperimentazione per l'attuazione del Piano Paesaggistico Regionale - Alta Valle Bormida".
- b. Relazione illustrativa: "Individuazione esemplificativa di alcune superfici interessate da processi di forestazione naturale o artificiale conseguenti all'abbandono delle attività agrosilvopastorali, meritevoli di ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti ai fini della conservazione della biodiversità e della qualità del paesaggio".
- c. Allegato "Verifica previsioni Prg relative alle Perimetrazioni di ripristino".
- d. Verbale di Deliberazione della Giunta dell'Unione Montana n. 42 del 28 novembre 2022 avente a oggetto: "Relazione sull'attuazione del Piano paesaggistico".
- e. Documentazione cartografica delle superfici per le quali si prevede il ripristino e il recupero rappresentate in scala idonea al loro riconoscimento, anche in formato vettoriale georeferenziato idoneo alla consultazione tramite strumenti GIS (*shapefile*), con sovrapposizione delle singole aree di intervento con la Carta forestale 2016 e i tematismi delle tavole del Ppr.
- f. Tabelle relative a ogni singola area di intervento con i dati catastali e le superfici boscate interessate.

La documentazione definitiva è costituita dai seguenti elaborati, parte integrante dell'Accordo medesimo e conservata agli atti della Regione, del Segretariato e della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio:

- g. Verbale di Deliberazione della Giunta dell'Unione Montana n. 66 del 5 dicembre 2023 avente a oggetto: "Approvazione Aggiornamento del Progetto di Sperimentazione per l'attuazione del Piano Paesaggistico Regionale - Alta Valle Bormida: Specificazione e definizione delle Perimetrazioni relative alle porzioni di territorio attualmente boscate, che per la loro fattispecie possono essere non considerate bosco".
- h. Relazione illustrativa per "l'individuazione esemplificativa di alcune superfici interessate da processi di forestazione naturale o artificiale conseguenti all'abbandono delle attività agrosilvopastorali, meritevoli di ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti ai fini della conservazione della biodiversità e della qualità del paesaggio (aggiornamento marzo 2023)".
- i. Relazione integrativa per la "specificazione e definizione delle Perimetrazioni relative alle porzioni di territorio attualmente boscate che per la loro fattispecie possono essere non considerate bosco ai sensi dell'articolo 3 comma 3 bis della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e

promozione economica delle foreste), individuate all'interno del territorio dell'Unione Montana Alta Langa (aggiornamento novembre/dicembre 2023)".

- j. Perimetrazioni definitive relative alle porzioni di territorio attualmente boscate, che per la loro fattispecie possono essere non considerate bosco ai sensi dell'articolo 3, comma 3*bis*, lettera d) della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, individuate all'interno del territorio dell'Unione Montana Alta Langa:

- j.1 Bergolo_F5_2500.pdf
- j.2 Bergolo_Qunione_10000.pdf
- j.3 CastellettoU_Qunione_25000.pdf
- j.4 CastellettoU_Seza_F15_a_25000.pdf
- j.5 CastellettoU_Seza_F15_a_2500.pdf
- j.6 CastellettoU_Seza_F15_b_1500.pdf
- j.7 CastellettoU_Seza_F5_2000.pdf
- j.8 CastellettoU_Seza_F6_2500.pdf
- j.9 CastellettoU_Seza_F7_2500.pdf
- j.10 Cortemilia_F4_2000.pdf
- j.11 Cortemilia_F5_1500.pdf
- j.12 Cortemilia_F11_a_3000.pdf
- j.13 Cortemilia_F11_b_3000.pdf
- j.14 Cortemilia_F12_a_3000.pdf
- j.15 Cortemilia_F12_b_4000.pdf
- j.16 Cortemilia_F14_a_2500.pdf
- j.17 Cortemilia_F14_b_2000.pdf
- j.18 Cortemilia_F15_a_3000.pdf
- j.19 Cortemilia_F15_b_3000.pdf
- j.20 Cortemilia_F16_a_3000.pdf
- j.21 Cortemilia_F16_b_2500.pdf
- j.22 Cortemilia_F17_a_2000.pdf
- j.23 Cortemilia_F17_b_2000.pdf
- j.24 Cortemilia_F17_c_2000.pdf
- j.25 Cortemilia_Qunione_30000.pdf
- j.26 Gottasecca_F2_2000.pdf
- j.27 Gottasecca_F4_1500.pdf
- j.28 Gottasecca_QuadroUnione_20000.pdf
- j.29 Levice_F17_1000.pdf
- j.30 Levice_F18_2000.pdf
- j.31 Levice_F18_2000.pdf
- j.32 PezzoloVU_Qunione_31000.pdf
- j.33 PezzoloVU_Seza_F13_1500.pdf
- j.34 PezzoloVU_Seza_F1-2_2500.pdf
- j.35 PezzoloVU_Seza_F2_2500.pdf
- j.36 PezzoloVU_Seza_F4_a_3500.pdf
- j.37 PezzoloVU_Seza_F4_b_3000.pdf
- j.38 PezzoloVU_Seza_F13_a_3500.pdf
- j.39 PezzoloVU_Seza_F13_b_3000.pdf
- j.40 PezzoloVU_Seza_F14_2000.pdf

- k. Tabelle definitive relative a ogni singola area comunale di intervento con i dati catastali e le superfici boscate ricomprese nelle aree perimetrate:

- k.1 Bergolo_Sup2R_Def.pdf
- k.2 CastellettoUzzone_Sup2R_Def.pdf
- k.3 Cortemilia_Sup2R_Def.pdf
- k.4 Gottasecca_Sup2R_Def.pdf
- k.5 Levice_Sup2R_Def.pdf
- k.6 PezzoloValUzzone_Sup2R_Def.pdf

- l. Pareri favorevoli con prescrizioni espressi rispettivamente dalle strutture regionali territorialmente competenti in materia di paesaggio (prot. n. 16428

del 29/01/2024) e di foreste (prot. n. 12930 del 24/01/2024) e dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio (prot. n. 28141 del 15/02/2024).

Articolo 5 Condivisione studi e analisi e perimetrazioni

La Regione Piemonte e il Ministero della Cultura - Segretariato regionale per il Piemonte (di seguito definite: "Parti") condividono i criteri utilizzati all'interno del progetto di sperimentazione per l'individuazione delle superfici ritenute meritevoli di tutela e ripristino ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a) del D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, avvenuta "considerando - oltre alla imprescindibile presenza di fonti che testimoniano precedenti usi agricoli e pastorali - una serie di ulteriori criteri quali la valenza paesaggistica, la presenza di attori locali interessati al recupero, l'esistenza di infrastrutture d'accesso", così come meglio specificato nelle Relazioni di cui alle lettere b) e h) dell'elenco sopra riportato all'articolo 4 del presente Accordo.

Le Parti condividono inoltre i criteri per "l'individuazione delle superfici meritevoli di tutela e ripristino delle attività agricole e pastorali" di cui all'Allegato A del Regolamento regionale 4 agosto 2023, n. 6/R.

Le Parti condividono altresì i criteri definiti in corso di istruttoria per la verifica delle Perimetrazioni da parte delle strutture regionali territorialmente competenti in materia di paesaggio e di foreste e dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, come anche specificati nella relazione integrativa (aggiornamento novembre/dicembre 2023) di cui alla lettera i) dell'elenco dell'articolo 4 del presente Accordo e di seguito riportati:

- copertura forestale almeno pari al 50% all'interno del mappale considerato, come da carta forestale regionale ed. 2016, e/o in alternativa la contiguità con coltivazioni in atto, e/o presenza di testimonianze di preesistenti coltivazioni *in loco* visibili;
- presenza storicizzata delle coltivazioni *in loco*, tenendo conto anche delle aree in contiguità a coltivi esistenti con presenza dei terrazzamenti in muretti di pietra esistenti o manufatti dedicati a tali attività, nonché di quanto attestato dalle foto aeree storiche fornite;
- presenza di elementi di pregio paesaggistico in termini di emergenze, belvedere e altri elementi segnalati dalla pianificazione paesaggistica regionale;
- presenza di soggetti arborei di pregio naturalistico e di rilevante interesse sotto il profilo forestale;
- adeguato equilibrio tra territori coltivati e territori boscati, al fine di evitare banalizzazioni dell'immagine del paesaggio complessivo (alternanza tra bosco e coltura);
- adeguata protezione delle fasce di contorno ai corpi idrici ai fini del mantenimento della vegetazione ripariale e dei corridoi ecologici.

Le Parti prendono atto e condividono le istruttorie condotte sulla documentazione presentata e i pareri espressi con esito favorevole con prescrizioni dalle strutture regionali territorialmente competenti in materia di paesaggio (prot. n. 16428 del 29/01/2024) e di foreste (prot. n. 12930 del 24/01/2024) nonché dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo (prot. n. 28141 del 15/02/2024) e pertanto riconoscono la validità delle perimetrazioni proposte dall'Unione Montana Alta Langa.

Le Parti concordano sull'approvazione delle perimetrazioni (di cui alla lettera j. dell'articolo 4 del presente Accordo) operate sulla base dei criteri condivisi e dei pareri di cui al presente articolo.

Le Parti condividono altresì le specifiche norme d'uso, parte integrante della documentazione presentata, riguardanti le superfici sopra richiamate, in quanto coerenti con le finalità di ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti, nonché le specifiche prescrizioni definite dagli Enti a conclusione dell'istruttoria così come indicate nei pareri allegati al presente Accordo.

Articolo 6

Pubblicazione, approvazione ed efficacia delle Perimetrazioni

Le Parti stabiliscono che le perimetrazioni di cui all'articolo 4 lettera j) del presente Accordo, accompagnate dalla documentazione di cui ai punti g), h), i), k) e l) del medesimo articolo 4, saranno consultabili sul sito della Regione Piemonte previa pubblicazione di specifica comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché analogo pubblicazione avverrà all'Albo pretorio informatico degli Enti interessati per quindici giorni; entro i successivi quindici giorni sarà possibile presentare osservazioni alla Regione Piemonte al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: pianificazione.territorio@cert.regione.piemonte.it.

Successivamente all'analisi delle osservazioni e alle eventuali modificazioni da esse conseguenti, saranno approvate le perimetrazioni definitive con Deliberazione della Giunta regionale, che darà riscontro alle osservazioni pervenute, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del Regolamento regionale 4 agosto 2023, n. 6/R .

Le Parti concordano che le perimetrazioni oggetto del presente Accordo diverranno efficaci dalla data di pubblicazione di detta Deliberazione sul BURP e che, in conformità con le disposizioni di cui al D.M. 12 agosto 2021, le superfici individuate in esito alle procedure in oggetto continuano a essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero e comunque per qualsiasi altro intervento di trasformazione differente da tali interventi.

Le Parti richiamano l'articolo 3, comma 5, del Regolamento regionale 4 agosto 2023, n. 6/R, ai sensi del quale le perimetrazioni saranno recepite dai Comuni interessati alla prima variante al proprio strumento urbanistico.

Le Parti richiamano quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, 7 e 8 del Regolamento regionale 4 agosto 2023, n. 6/R, ai sensi del quale fanno salve, se presenti, le ulteriori misure di tutela di cui all'articolo 134 del D.lgs. 42/2004, le disposizioni regionali vigenti nel caso di terreni soggetti a vincolo idrogeologico di cui alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, nonché le disposizioni vigenti in materia di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE.

Articolo 7

Durata

Le Parti concordano che il presente Accordo avrà durata di un anno, entro il quale la Regione si impegna ad approvare le perimetrazioni con Deliberazione della Giunta regionale, le quali diverranno efficaci dalla data di pubblicazione sul BURP.

Le Parti concordano che le Perimetrazioni oggetto del presente Accordo andranno aggiornate dall'Unione Montana e/o dai Comuni interessati anche attraverso gli adeguamenti dei piani regolatori comunali al Ppr, entro un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP della Deliberazione di approvazione delle stesse, pena la loro decadenza, in considerazione della caratteristica intrinseca di dinamicità del bene "bosco" e della natura di strumento di pianificazione di area vasta delle Perimetrazioni proposte, anche in coerenza con quanto indicato nei pareri tecnici regionali e ministeriali.

Le Parti concordano altresì che il presente Accordo possa costituire un utile riferimento per futuri accordi per l'attuazione del D.M. 12 agosto 2021 e per la definizione da parte della Regione Piemonte e del Ministero della Cultura dell'accordo-tipo previsto dall'articolo 3, comma 3, Regolamento regionale 4 agosto 2023, n. 6/R, al fine di uniformare criteri, modalità e adempimenti per la regolamentazione delle attività di cui al Regolamento regionale.

Articolo 8 Modifiche all'Accordo

Il presente Accordo potrà essere modificato e integrato su proposta di uno dei soggetti firmatari, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 9 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia alla disciplina generale vigente.

Articolo 10 Sottoscrizione dell'Accordo

Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale.

Articolo 11 Trattamento dati personali

Ai sensi del Testo Unico sulla Privacy D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 modificato dal D.lgs, n. 101 del 10 agosto 2018 e s.m.i. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", che contiene disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR), i dati eventualmente raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.